

19 GEN 2018



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO

P.D. 5F/17

C.F.A. 1/17

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI	Presidente estensore
Avv. Carlo CELANI	Componente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Lozzi Emidio, giocatore dilettante, tesserato F.I.G., avverso la decisione del Tribunale Federale, del 07.12.2017 (P.D. 5F/17).

** *** **

Il sig. Emidio Lozzi in data 11.04.2017 ha inviato alla Procura Federale un esposto ex art. 51, R.G. al tempo vigente, con il quale ha denunciato alcune presunte irregolarità commesse a suo danno dai sig.ri Giovanni Porta e Pierangelo Marchini, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del circolo Golf Lanzo. Il sostituto Procuratore Federale, svolte le indagini del caso, in data 6.10.2017 ha deferito al Tribunale Federale i predetti signori, chiedendo che fosse loro inflitta la sanzione della ammonizione.

All'udienza del 15.11.2017 davanti al Tribunale Federale, la Procura, che in precedenza aveva depositato una memoria con la quale chiedeva la conferma della sanzione, non è comparsa. Sono invece intervenuti gli inquisiti, i quali hanno contestato quanto sostenuto dal denunciante in merito alle gare "Premio Score d'oro" svoltesi sul percorso del C.G. Lanzo nel corso dell'anno 2015.

Il Tribunale Federale con decisione del 7.12.2017 ha respinto il deferimento della Procura, assolvendo i sig.ri Porta e Marchini.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo il sig.

Lozzi, eccependo in via principale la violazione nei suoi confronti nel diritto alla difesa e al contraddittorio, non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla vertenza e di conseguenza non avendo potuto partecipare al giudizio; nel merito, ha contestato i motivi per cui erano stati assolti gli inquisiti.

All'udienza del 16 gennaio 2018, davanti a questa Corte, è intervenuto il Procuratore Federale, il quale, richiamando la memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso. Non sono comparsi il reclamante e i sig.ri Porta e Marchini, i quali per diverse ragioni hanno comunicato la loro impossibilità ad intervenire.

La Corte si è quindi riservata a decidere.

** *** **

Il reclamo è inammissibile e va respinto.

Come detto, il Lozzi è stato autore di un esposto alla Procura Federale, come previsto dall'art. 51, R.G. al tempo in vigore, nei confronti dei sig.ri Porta e Marchini per le sopra indicate ragioni.

In tale veste quindi costui non poteva essere parte del giudizio davanti al Tribunale Federale; parti essendo unicamente la Procura e gli inquisiti. Il Tribunale avrebbe potuto eventualmente sentire il Lozzi come persona informata dei fatti, non certo come parte del giudizio ed è questa la ragione per cui non gli è stata fatta alcuna comunicazione al riguardo.

E' evidente che se il Lozzi avesse voluto essere parte del giudizio avrebbe dovuto attenersi a quanto previsto dall'art. 56 - *ricorso della parte interessata* – rispettando tutte le condizioni previste dal 3° co, lett. da a) a f).

Soltanto in questo caso sarebbe stato parte nel giudizio e avrebbe avuto la possibilità di impugnare la decisione del Tribunale Federale.

Il reclamo risulta quindi inammissibile e va respinto.

La soccombenza comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente decidendo, visti gli art. 51, 52 e 56, precedente R.G, respinge il reclamo proposto dal sig. Emidio Lozzi avverso la decisione del Tribunale Federale del 7.12.2017 (PD5F/17), in quanto inammissibile.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2018

Il Presidente estensore

